



UNIONCAMERE

INSERIRE LOGO DELLA CCIAA

**CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO,
VIGILANZA DEL MERCATO, E TUTELA DEI CONSUMATORI CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI.
ANNUALITA' 2018**

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura di _____ in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in _____, rappresentata dal _____ Dr. _____, nato a _____ il _____, cod. fis. _____

dall'altra parte

VISTO

- il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- la decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i., riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 2 comma 2 *“Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (...) lett. c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge”*;
- il decreto legislativo n. 54 dell'11 aprile 2011, attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
- il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992, attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
- il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Parte IV, Titolo I, artt. 102 e ss.), attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
- il decreto legislativo n. 86 del 19 maggio 2016, attuazione della la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
- il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE Testo rilevante ai fini del SEE;
- il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile e la legge 26 novembre 1973, n. 883 disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili;
- il decreto 11 aprile 1996, recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;

- il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

CONSIDERATO

- che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Ministero) esercita le funzioni di autorità nazionale di vigilanza sulla sicurezza, conformità ed etichettatura di composizione dei prodotti alle disposizioni previste nelle richiamate normative settoriali;
- che il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di commercio per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza, conformità ed etichettatura di composizione dei prodotti, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. nonché delle predette normative settoriali;
- che l'Unioncamere ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema Camerale italiano ai sensi dell'art. 7 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i.;
- che il regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di piani nazionali di vigilanza del mercato, dal 2009 il Ministero stipula con l'Unioncamere protocolli d'intesa e convenzioni per definire ed attuare piani integrati di vigilanza del mercato. Tali piani comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo - a cura delle Camere di commercio - che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e dirette a fornire strumenti operativi che agevolino gli Enti Camerali nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale e l'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori;
- che la duratura collaborazione tra il Ministero ed il sistema camerale sul tema della vigilanza del mercato è risultata efficace in termini di innalzamento della tutela della salute e sicurezza consumatori e di garanzia di un mercato più trasparente e concorrenziale per le imprese, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016 è stato confermato che, per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, il Ministero può stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici tra cui l'Unioncamere al fine di disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate;
- che al fine di dare attuazione a quanto previsto nel richiamato decreto ministeriale, il 28 novembre 2016 il Ministero e l'Unioncamere hanno stipulato un'apposita convenzione. L'accordo prevede una durata biennale e sino al 31 dicembre 2018 ed un impiego di risorse pari ad euro 4.000.000,00;
- che allo scopo di attuare quanto previsto nella suddetta convenzione, il 7 marzo 2018 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un piano esecutivo, che prevede la realizzazione di un piano annuale di vigilanza del mercato - destinato a tutte le Camere di commercio e riferito all'annualità 2018 - e delle connesse attività generali e di supporto;
- che sulla base di quanto previsto nel richiamato piano esecutivo si rende necessario coinvolgere le Camere di commercio, l'Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, previamente condiviso con il Ministero, come previsto nel capitolo 2, sezione A.1., del piano esecutivo.

ART. 1 OGGETTO.

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un piano nazionale di vigilanza del mercato, relativo all'annualità 2018 e finalizzato ad accertare la conformità ai requisiti previsti nella normativa di settore o la corretta etichettatura di composizione delle seguenti tipologie di prodotti:

- giocattoli
- dispositivi di protezione individuale di 1° categoria
- prodotti generici di cui al Codice del consumo
- materiale elettrico (bassa tensione)
- prodotti tessili e calzaturieri.

Il piano nazionale di vigilanza del mercato prevede la realizzazione di due tipologie di attività:

- *generali e di supporto*, a cura di Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house providing* e di soggetti specializzati del sistema camerale;
- *ispettive*, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 ATTIVITA' GENERALI E DI SUPPORTO.

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società *in house providing* e di soggetti specializzati del sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

a) Procedure ispettive

L'Unioncamere, di concerto con il Ministero, aggiorna e mette a disposizione della Camera di commercio le procedure operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione.

Con particolare riguardo all'ambito della sicurezza dei prodotti, l'avvio delle attività ispettive non è comunque vincolato alla messa a disposizione delle suddette procedure operative.

b) Campionamento

Unioncamere, su specifiche indicazioni del Ministero e per il tramite di Dintec, identifica le tipologie di operatori economici e di prodotto da sottoporre a controllo.

L'Unioncamere mette altresì a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del campione preliminare allo svolgimento dell'attività ispettiva programmata.

c) Convenzione con organismi notificati/laboratori accreditati

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con gli organismi notificati/laboratori accreditati che intendono eseguire i controlli documentali e le analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione su:

- giocattoli
- dispositivi di protezione individuale di 1° cat.

devono possedere l'accreditamento per le specifiche prove da realizzare e, preferibilmente, devono essere organismi notificati dal Ministero e censiti nella banca dati NANDO.

I Laboratori che svolgono i controlli documentali e le analisi di campione sul materiale elettrico (bassa tensione) e prodotti generici di cui al Codice del consumo devono possedere l'accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 per le specifiche prove.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione sui prodotti tessili sono individuati nell'art. 21 della Legge n. 883/1973 s.m.i.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione sui prodotti calzaturieri devono possedere l'accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 o comunque devono operare in conformità alla suddetta norma.

d) **Piano di vigilanza del mercato**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, predispone il piano nazionale di vigilanza e definisce i correlati piani locali di vigilanza del mercato.

e) **Assistenza tecnico-giuridica**

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in *back office* attraverso personale esperto ed un servizio di posta elettronica dedicato vigilanzamercato@unioncamere.it

f) **Supporto informativo**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del Piano di vigilanza di cui alla lettera d).

g) **Erogazione delle risorse economiche**

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita negli allegati alla presente convenzione.

h) **Aggiornamento del sistema informativo VIMER**

Unioncamere aggiorna il sistema informativo VIMER per la gestione delle attività di controllo concordate.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

a) **Procedure ispettive**

La Camera di commercio segue scrupolosamente le procedure operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli.

b) **Campionamento**

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

c) **Convenzione con Organismi notificati e Laboratori accreditati**

La Camera di commercio affida i controlli documentali e le analisi di campione a laboratori accreditati/organismi notificati che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

La Camera può affidare tali controlli a soggetti diversi, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. c), del presente articolo e le tariffe e le modalità di erogazione della prestazione da essi proposte siano in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito dell'iniziativa progettuale.

d) **Piano di vigilanza del mercato**

La Camera di commercio attua il piano di vigilanza locale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

e) **Supporto informativo**

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità webconference.

f) **Sistema informativo VIMER**

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati nel sistema informativo VIMER, gestito dalla società consortile Infocamere, anche allo scopo di consentire all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

ART. 3 I CONTROLLI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI.

La Camera di commercio si impegna a svolgere le attività di vigilanza rimborsate con i criteri e nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Ogni ispezione si compone delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale (obbligatorio)
- documentale (obbligatorio)
- analisi di campione, ove assegnate.

I controlli visivo/formali e documentali/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

I controlli documentali di merito e le analisi di campione, invece, sono affidati dalla Camera di commercio ad laboratori accreditati/organismi notificati che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale e documentale (formale e sostanziale) almeno quattro modelli diversi di prodotto.

Ove nell'ambito dell'ispezione siano assegnate anche analisi di campione, la Camera di commercio si impegna ad eseguirle.

Le analisi di campione assegnate nell'ambito della presente convenzione sono ispirate al principio di vigilanza proattiva. Ciò vuol dire che devono essere svolte nella misura assegnata e sui prodotti individuati nella convenzione, salvo che all'esito dei controlli visivi non siano emerse presunte non conformità che diano luogo alla necessità di effettuare analisi di campione.

Sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione e nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto a beneficio della Camera di commercio.

ART. 4 I CONTROLLI NEL SETTORE MODA.

La Camera di commercio si impegna a svolgere le attività di vigilanza concordate nell'allegato n. 2 alla presente convenzione.

Ogni ispezione si compone delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale (obbligatorio)
- analisi di campione (obbligatorio).

I controlli visivo/formali sono svolti dalla Camera di commercio mentre le analisi di campione sono affidate dalla Camera di commercio ai soggetti di cui all'art. 2 lett. c) della presente convenzione.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale ed analisi di campione due modelli diversi di prodotto, pena la non rimborsabilità dell'ispezione nel suo complesso.

Sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 2 della presente convenzione nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto a beneficio della Camera di commercio.

ART. 5 RISERVA MISE SULLE ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL MERCATO.

Il Ministero, previa intesa con l'Unioncamere, si riserva di richiedere alla Camera di commercio quali controlli effettuare in aggiunta o in sostituzione dei controlli previsti dalla presente convenzione, dietro autorizzazione preventiva di spesa da parte dell'Unioncamere e fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio.

ART. 6 MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

ART. 7 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.

La Camera di commercio si impegna a registrare nel sistema informativo VIMER i controlli svolti al termine di ogni ispezione.

Entro il 15 gennaio 2019 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec unionamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 8 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 9 DURATA.

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2018, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

I controlli dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2018 e le correlate spese dovranno essere sostenute entro tale termine e liquidate entro il 15 gennaio 2019.

In via eccezionale e con esclusivo riguardo all'ambito della sicurezza dei prodotti, possono comunque formare oggetto di rimborso i controlli effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 e sino alla data di sottoscrizione della convenzione, a condizione che siano stati svolti in piena compatibilità con i criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 10 RESPONSABILI.

La Camera di commercio individua _____ (*indicare il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica*) quale responsabile per l'attuazione della convenzione.

L'Unioncamere individua la dott.ssa Tiziana Pompei, vice Segretario Generale di Unioncamere (segreteria.legislativo@unioncamere.it), quale responsabile per l'attuazione della convenzione.

Per **UNIONCAMERE**

Il Segretario generale

(Giuseppe Tripoli)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA**

_____ (*compilazione a cura della Camera di commercio*)

_____ (*compilazione a cura della Camera di commercio*)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1
PIANO DI VIGILANZA DEL MERCATO
“SETTORE SICUREZZA PRODOTTI”

Tab. 1 Criteri di rimborso.

ISPEZIONE					
Tipologie di prodotti da controllare	CON TROLLO VISIVO - DOCUMENTALE			ANALISI DI CAMPIONE	
	Rimborso forfetario per il controllo visivo e documentale <u>formale</u> realizzato a cura della CCIAA nell'ambito della singola ispezione	Rimborso massimo per l'acquisto di n. 4 prodotti ai fini del controllo visivo e documentale (IVA inclusa)	Rimborso massimo per il controllo documentale <u>sostanziale</u> svolto a cura del Laboratorio (euro 200,00 IVA inclusa per ogni prodotto)	Rimborso massimo per l'acquisto di n. 4 campioni di uno stesso prodotto ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per l'analisi di campione su un prodotto (IVA inclusa)
Giocattoli	€ 500,00	€ 400,00	€ 800,00	€ 400,00	€ 1.200,00
DPI 1°cat.	€ 500,00	€ 400,00	€ 800,00	€ 400,00	€ 950,00
Prodotti elettrici	€ 500,00	€ 400,00	€ 800,00	€ 400,00	€ 2.150,00
Prodotti generici (Cod. consumo)	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.050,00

Tab. 2 Piano locale di vigilanza

ISPEZIONI		CONTROLLO VISIVO DOCUMENTALE	ANALISI DI CAMPIONE	TOTALE				
Numero	Tipologia prodotto	Rimborso forfetario per i controlli visivi e documentali formali realizzati a cura della CCIAA	Rimborso massimo per l'acquisto dei prodotti ai fini dei controlli visivi e documentali (IVA inclusa)	Rimborso massimo per il controllo documentale sostanziale svolto a cura del Laboratorio	Numero di prodotti da sottoporre ad analisi di campione	Rimborso massimo per l'acquisto campioni ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per l'analisi di campione (IVA inclusa)	
	DPI 1° cat.							
2	Giocattoli	€ 1000	€ 800	€ 1600	2	€ 800	€ 2400	6600
2	Prodotti elettrici	€ 1000	€ 800	€ 1600	2	€ 800	€ 4300	8500
1	Prodotti generici Cod. Consumo	€ 350	-	-	1	€ 500	€ 1050	1900
								€ 17.000

ALLEGATO N. 2
PIANO DI VIGILANZA DEL MERCATO
“SETTORE MODA”

Tab. 1 Criteri di rimborso.

Tipologia di prodotto	Rimborso forfetario per il controllo visivo formale svolto a cura della CCIAA nell'ambito della singola ispezione	Rimborso massimo per l'acquisto di due prodotti nell'ambito della singola ispezione (IVA compresa)	Rimborso massimo per l'affidamento delle analisi campione su due prodotti nell'ambito della singola ispezione (IVA compresa)
tessili	€ 350,00	€ 200,00	€ 600,00
calzature	€ 350,00	€ 200,00	€ 300,00

Tab. 2 Piano locale di vigilanza

CCIAA		Lucca				
ISPEZIONI		CONTROLLO VISIVO FORMALE n.4 prodotti sottoposti a prove	ANALISI DI CAMPIONE	TOTALE RIMBORSO		
Numero	Tipologia prodotto	Rimborso forfetario per i controlli visivi formali realizzati a cura della CCIAA	N. di prodotti da sottoporre e ad analisi campione	Rimborso massimo per l'acquisto dei prodotti (IVA Inclusa)	Rimborso massimo per l'affidamento delle analisi campione (IVA compresa)	
1	Tessili	€ 350	2	€ 200	€ 600	€ 1150
1	Calzature	€ 350	2	€ 200	€ 300	€ 850
						€ 2000

ALLEGATO N. 3
RIMBORSO COMPLESSIVO

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Lucca è pari a € 19.000 (IVA inclusa), di cui:

- € 17.000 per lo svolgimento del piano di vigilanza locale nel settore sicurezza prodotti;
- € 2.000 per lo svolgimento del piano di vigilanza locale nel settore moda.

